

cientemente dotato, di pensare anch'egli, pur nel dovuto rispetto delle opinioni degli altri, con piena libertà di orientamento.

L'impulso a pensare, sempre che sia possibile, con la propria testa non viene dato dal libriccino di Montesquieu soltanto a noi che scriviamo questa nota, e che siamo, purtroppo, indagatori di piccolo cabotaggio, facili a spaurirci tra gli scogli e le secche delle esegesi e dei riscontri tra cui difficoltosamente ci muoviamo. L'impulso vale anche, ci sembra, per certi dottissimi e lungimiranti storiografi di altura, che avevano sino a poco fa come « livres de chevet » quelli ponderosi di Marx e di Engels, oppure, quando andavano in vacanza di estate, quegli altri (indubbiamente di lettura piú amena) di Adorno o di Lukács. Andiamo errati, o è vero che taluni di codesti egregi pensatori hanno forse un tantino esagerato, negli ultimi decenni, ad adottare con enfasi alcuni schemi ideologici delle fonti predette, dal cui bagaglio oggi, passata l'infatuazione o la moda, si sentono lievemente imbarazzati? Se andiamo errati, meglio così. Ma il dubbio di aver intravvisto bene, dal nostro modesto punto di osservazione, la realtà delle cose, è forte. E allora?

Allora, ha scritto una volta Stendhal che, per mantenere fluido e concreto il suo stile, egli leggeva spesso qualche articolo del « code Napoléon ». Vera o falsa che sia questa rivelazione di quell'amabile bugiardo, l'idea comunque è buona. Noi ci permettiamo perciò, in questa nostra comunità degli eguali, di rivolgerci a tutti, ed anche a quelli che sono piú eguali degli altri, per suggerir loro di lasciare da parte, una volta ogni tanto, le loro severe letture. Diano anch'essi una scorsa, per rimettersi in agilità di pensiero, a qualche pagina delle libere, ariose ed elegantemente spregiudicate « considérations » sui Romani del buon vecchio barone Secondat di Montesquieu.

#### POSTILLA TERZA: LA « PARTE GENERALE ».

Chiedo il permesso di dedicare qualche rigo a due trattazioni di diritto privato moderno che in Italia vanno meritatamente per la maggiore: le *Istituzioni di diritto privato*<sup>8</sup> (Napoli, Jovene, 1988, p. XXIII-1012) di Pietro Rescigno e il *Diritto privato*<sup>5</sup> (Padova, Cedam, 1988, p. XIV-980) di Francesco Galgano. Lo faccio in questa sede per l'interesse che suscita in me, vecchio e affezionato professore di diritto privato romano, la possibilità del « raccordo » didattico, nell'interesse della migliore pre-

\* In *Labeo* 35 (1989) 382 s.

parazione degli studenti di giurisprudenza, tra le discipline giusprivatistiche antiche e quelle giusprivatistiche del vigente ordinamento italiano.

Premesso che le due opere sono ciascuna a suo modo di grande apertura di idee e di altrettanta efficacia espositiva, a me par di notare tra di esse sopra tutto questa differenza: che il manuale del Rescigno (allievo tra i piú distinti di Francesco Santoro Passarelli e in tempi lontani, a Napoli, « assistente » per un paio di anni, purtroppo solo sul piano burocratico, di un docente di istituzioni di diritto romano di cui taccio per modestia il nome) non rinuncia ad uno schema di « parte generale » (p. 249 ss.), sia pure non onnicomprensiva e, tanto meno, imperativa; mentre il manuale del Galgano (allievo generoso e non ingrato di un valoroso commercialista parecchio diverso da lui, Walter Bigiavi, cui il mondo scientifico italiano è largamente debitore della rinascita degli studi privatistici nel secondo dopoguerra) alla parte generale, almeno in apparenza, vi rinuncia ed espone studiatamente la materia quasi secondo l'ordine in cui essa è disposta nel codice civile del 1942.

Ebbene, a me sembra che il secondo metodo espositivo (il quale, lo so bene, non è casuale, ma dipende da una precisa scelta 'antidogmatica' del suo autore) sia forse, sul piano didattico complessivo di una facoltà di giurisprudenza, meno consigliabile del primo, ai fini di una giustapposizione con l'esperienza giuridica romana (sempre, beninteso, che questa sia impartita dai relativi docenti col metodo tradizionale dell'incantramento su una « parte generale » piú o meno assonante con quella del diritto privato moderno). L'incontro (ed eventualmente lo scontro) tra il romano e il vigente diventa, al lume del secondo metodo espositivo, notevolmente piú difficile, un po' come avviene quando si parlano due lingue diverse. Ed è cosa che tanto piú spiace in quanto un lettore bene avvertito (che certamente non può essere un giovane studente) rintraccia quasi ad ogni pagina, nel linguaggio del Galgano, la presenza nascosta e operante di quei concetti generali che egli si astiene puntigliosamente dall'esprimere ai suoi lettori.

Certo, il diritto civile moderno obbedisce ad esigenze scientifiche che lo tengono, secondo alcuni, lontano dalla concezione del negozio giuridico di costruzione pandettistica: precisamente come avviene, secondo alcuni, per il diritto romano, quando si obbedisca anche per esso ad esigenze strettamente scientifiche. Ma all'università, in sede di insegnamento, non possono e non debbono imperare le sole esigenze scientifiche. Occorre che le discipline didattiche non siano isolate l'una dall'altra come le monadi di Leibniz. Occorre tra loro l'intesa, la coordinazione, l'accomodamento, anche se a patto di qualche deformazione a livello scienti-

fico. Tanto per fare un esempio, il concetto moderno di imprenditore è molto diverso da quello romano di *pater familias*, ma ravvisare in entrambi lo schema generale del soggetto giuridico agevola la « comparazione » tra il modo primitivo e il modo per ora più evoluto di esercizio di una attività economica organizzata, chiarendo una linea di tendenza che è ingenuo ritenere nata nel mondo moderno e giunta a perfezione con gli articoli 2082 e 2083 del codice civile italiano.

Potrei continuare a lungo (e spingermi, chi sa, parlando parlando, sino al punto di far presente che l'opportunità di incorporare un credito in un « titolo » di cui il creditore abbia la proprietà trova, *mutatis mutandis*, la sua conferma, ovviamente rudimentale, in un lontanissimo istituto romano denominato *nexum*). Ma è giunto il momento di fermarmi. Non senza aver ripetuto ai colleghi del diritto moderno (oltre che a noi romanisti) l'invito caloroso a trovare la maniera di comunicarci reciprocamente le nostre esperienze, ricorrendo ad un linguaggio approssimativamente unitario.

#### POSTILLA QUARTA: IL « DROIT-BATAILLE »?

Michel Humbert ha pubblicato in quarta edizione, aggiornata e accresciuta, il suo manuale di *Institutions politiques et sociales de l'antiquité* (Paris, Dalloz, 1991, p. XX-384). La sintesi, dedicata per la sua maggior parte (p. 145-360) alla civiltà romana, è estremamente lucida, improntata a inquadrature di grande efficacia, molto brillante (talvolta forse troppo) nella esposizione: insomma è quanto di meglio si potesse fare, da uno studioso di indubbia intelligenza, per corrispondere (in un paese come la Francia dove non è concepita e concepibile l'anarchia didattica italiana) alle esigenze dei vigenti programmi universitari, dopo l'esilio, anzi l'*aqua et igni interdictio* comminata al tradizionale e glorioso insegnamento del diritto privato di Roma.

Ma, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte al meglio, e non al peggio o al mediocre, torna in noi inevitabilmente la domanda già formulata anni or sono, al momento stesso della riforma francese: che giovamento può trarre da questo fuggevole sciorinio di nozioni eminentemente giuspubblicistiche la formazione di uno studente di giurisprudenza? Di più (e con riferimento alla vicenda romana): donde trae egli, ad esempio, nel digiuno in cui viene lasciato dell'esperienza giuridica privatistica,

\* In *Labeo* 38 (1992) 107.